

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2000

agli Stati membri riguardante l'assistenza dell'Europol alle squadre investigative comuni da essi istituite

(2000/C 357/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del trattato sull'Unione europea dispone che il Consiglio deve mettere Europol in condizione di agevolare e sostenere la preparazione, nonché di promuovere il coordinamento e l'effettuazione di specifiche operazioni investigative da parte delle autorità competenti degli Stati membri, comprese azioni operative di unità miste cui partecipano rappresentanti di Europol con funzioni di supporto.
- (2) La raccomandazione n. 43 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, del 15-16 ottobre 1999, chiede che siano istituite senza indugio le squadre investigative comuni previste nel trattato, inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo. Le norme da definire a tale riguardo dovrebbero consentire ai rappresentanti dell'Europol di partecipare, se del caso, a tali squadre con funzioni di supporto.
- (3) Il 29 maggio 2000 il Consiglio ha adottato l'atto che stabilisce, ai sensi dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, la quale prevede l'istituzione di squadre investigative comuni.
- (4) Gli Stati membri possono già procedere all'istituzione di dette squadre, a livello bilaterale o multilaterale.
- (5) La convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) ⁽²⁾ stabilisce che l'Europol può offrire il proprio supporto alle squadre investigative comuni istituite a livello bilaterale o multilaterale.
- (6) La presente raccomandazione costituisce il primo passo nell'attuazione della raccomandazione n. 43 delle conclusioni del Consiglio di Tampere,

RACCOMANDA agli Stati membri, nel rispetto della convenzione Europol e dei relativi regolamenti di applicazione, di sfruttare al massimo le possibilità di supporto dell'Europol alle squadre investigative comuni.

⁽¹⁾ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

Tramite le unità nazionali, l'Europol fornirà un supporto alle squadre investigative comuni ai sensi della convenzione Europol, in particolare gli articoli 3 e 4, tenendo conto in particolare delle finalità e delle modalità in seguito esposte:

— mettere a disposizione delle squadre investigative comuni l'acquis dell'Europol in materia di conoscenza degli ambienti criminali:

l'Europol potrà mettere a disposizione dei membri della squadra investigativa comune le sue conoscenze delle reti criminali ai sensi della convenzione Europol che lo autorizza (considerate anche le sue capacità di consulenza linguistica) a contribuire alle indagini negli Stati membri trasmettendo tutte le pertinenti informazioni alle unità nazionali e ad assistere gli Stati membri mediante consigli in materia di metodi di indagine,

— appoggiare il coordinamento di operazioni delle squadre investigative comuni:

l'Europol potrà appoggiare gli Stati membri per il coordinamento centralizzato di operazioni delle squadre investigative comuni ai sensi della convenzione Europol che lo autorizza ad agevolare lo scambio di informazioni fra Stati membri,

— fornire consulenza alle squadre investigative comuni in campo tecnico:

l'Europol potrà consigliare gli Stati membri sulla pertinenza dei mezzi tecnici da utilizzare in un'indagine in considerazione della sua dimensione transfrontaliera, ai sensi della convenzione Europol che lo autorizza a offrire consigli sull'organizzazione e l'equipaggiamento materiale dei servizi nonché sui metodi di polizia tecnica e scientifica;

— collaborare all'analisi dei fatti oggetto delle indagini:

se presso l'Europol esiste già un archivio di analisi sui fatti esaminati dalla squadra investigativa comune, i membri della squadra potranno chiedere l'assistenza del pertinente gruppo di analisi, nel rispetto dell'articolo 10, paragrafo 8, della convenzione Europol.

Inoltre, i membri di una squadra investigativa comune potranno fare appello all'Europol per ottenere, ai sensi della suddetta convenzione, un parere ufficiale sull'opportunità di aprire o meno un archivio di analisi.

I dati risultanti dal lavoro di una squadra investigativa comune devono essere trasmessi all'Europol alle condizioni dell'articolo 10 della suddetta convenzione. In senso contrario (dall'Europol alla squadra investigativa comune), per estrarre un dato da un archivio di analisi dell'Europol sarà necessaria l'autorizzazione del gruppo d'analisi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della suddetta convenzione.

Non richiede invece un'autorizzazione preventiva la comunicazione ai membri della squadra investigativa comune, tramite le competenti unità nazionali, di dati estratti dal sistema informatizzato dell'Europol.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. LEBRANCHU
